

PROCEDIMENTO

La fornitura degli ausili è a carico del Servizio Sanitario Nazionale. Il procedimento per ottenerne l'erogazione è il seguente:

- La prescrizione di un medico specialista.
- L'autorizzazione alla fornitura da parte dell'Azienda Sanitaria di residenza dell'assistito. In caso di prima fornitura, l'autorizzazione deve essere rilasciata entro venti giorni dalla richiesta, in mancanza vige il silenzio - assenso.
- La fornitura dell'ausilio, nel rispetto dei tempi di consegna indicati dal Regolamento di cui al Decreto Ministeriale n. 332/1999 all'Allegato 2.
- Il collaudo da parte del medico prescrittore.

L'elenco degli ausili prescrivibili a carico del Servizio Sanitario Nazionale è contenuto nell'Allegato 1 al D.M. 332/1999.

Possono essere forniti anche ausili non inclusi nel cosiddetto Nomenclatore, purché siano *riconducibili per omogeneità funzionale* ad uno degli strumenti ivi previsti.

L'Azienda Sanitaria deve garantire la perfetta funzionalità e sicurezza degli ausili: deve quindi procedere alle *riparazioni e sostituzioni* necessarie. Se il dispositivo è ancora coperto da



garanzia (i termini di garanzia sono anch'essi indicati nel già citato Allegato 2), deve provvedervi la ditta fornitrice.

Un'importante disposizione del D.M. 332/1999 prevede che, in casi particolari, per soggetti affetti da gravissime disabilità, l'Azienda Sanitaria può autorizzare la fornitura di dispositivi non inclusi negli elenchi del nomenclatore, sulla base di criteri fissati dal Ministro della Sanità.

Ancora il D.M. 332/1999 dispone che, qualora l'ausilio sia prescritto, per motivi di necessità e urgenza, nel corso di un ricovero presso strutture sanitarie accreditate pubbliche o private, ubicate fuori dal territorio dell'Azienda Sanitaria di residenza dell'assistito, la prescrizione è inoltrata dall'Unità di ricovero all'Azienda di residenza, che rilascia l'autorizzazione tempestivamente, anche a mezzo fax. In caso di silenzio dell'Azienda Sanitaria, trascorsi cinque giorni dal ricevimento della prescrizione, l'autorizzazione si intende concessa.



TEMPI MINIMI DI RINNOVO

Il D.M. 332/1999 indica altresì dei tempi minimi (Allegato 2), prima del decorso dei quali non è possibile ottenere la fornitura di un nuovo ausilio, in sostituzione di quello precedentemente concesso. Esistono però eccezioni a tale regola, essa infatti non si applica:

- Ai *minorenni*.
- In caso di particolari necessità terapeutiche o riabilitative o in caso di modificazioni dello stato psicofisico.
- In caso di smarrimento, rottura accidentale, particolare usura o impossibilità della riparazione. In questo caso, però, per una sola volta.

CARROZZINE

La "carrozzina ad autospinta con due mani sulle ruote posteriori pieghevole o a telaio rigido riducibile superleggera" (cosiddetta carrozzina superleggera, codice ISO 12.21.06.060) può essere prescritta ad "adulti invalidi e minori di anni 18 non deambulanti che svolgono un'intensa attività esterna". Essa è alternativa alle altre carrozzine con codice ISO 12.21.06, cioè le carrozzine pieghevoli ad autospinta.

La "carrozzina elettrica per uso esterno" (codice ISO 12.21.27.009) può essere prescritta ad "adulti invalidi e minori di anni 18 non deambulanti per uso su reti viarie con asperità o pendenze tali



da comportare un impegno severo degli organi meccanici ed elettrici". Essa è alternativa alla "carrozzina elettrica per uso interno/esterno" (codice ISO 12.21.27.006).

Non c'è quindi incompatibilità per la fornitura contemporanea di carrozzine superleggere e carrozzine elettriche.

Il D.M. 332/1999 parla inoltre di "simultaneità", con riferimento agli ausili per la mobilità e la posizione seduta, precisando che: "ciascun ausilio, particolarmente se allestito con dispositivi aggiuntivi e complementari, ha una funzione ben definita e diversa da altro similare o non, è quindi ammessa la prescrizione, anche simultanea, di ausili, a condizione che abbiano finalità riabilitativa o di recupero differenziata". Tale disposizione consente di prescrivere anche tipi diversi di carrozzine, a condizione che vi sia un programma riabilitativo motivato.